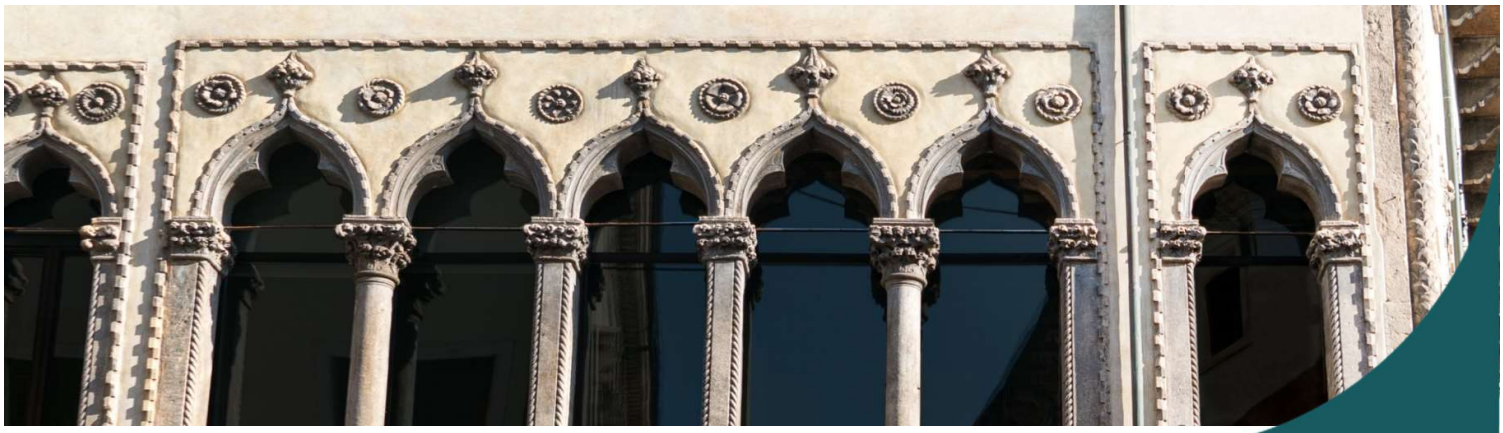
ENDEVO

ADVISORY FIRM



Circolare Informativa 2

Accounting, Tax & Legal

Gennaio 2026

Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025)

Novità riferibili a persone fisiche, lavoratori autonomi e ditte individuali

ENDEVO ADVISORY FIRM S.T.P.P.A.
Contrà Ponte S. Michele, 3 / 36100 Vicenza (VI)
Tel. +39 0444 1237300
info@endevo.it / endevo@legalmail.it / endevo.it
C.F. - P.IVA - Iscrizione Registro Imprese di Vicenza n. 04231740244
Capitale Sociale Euro 300.000 i.v.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2025 n. 305 è stata pubblicata la Legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026), in vigore dall'1.1.2026.

Di seguito si analizzano le principali novità apportate in ambito fiscale di rilevanza per le persone fisiche, lavoratori autonomi e ditte individuali.

1. ALIQUOTE IRPEF

(ART. 1 L. 199/2025 comma 3)

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile.

Nuova struttura delle aliquote IRPEF

Con decorrenza dall'1.01.2026, l'articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF si presenta come di seguito:

Per il 2025		Dal 2026	
Fascia di reddito (€)	Aliquota	Fascia di reddito (€)	Aliquota
0-28.000	23%	0-28.000	23%
28.001 - 50.000	35%	**28.001 - 50.000**	**33%**
>50.000	43%	>50.000	43%

Decorrenza

La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall'1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2026.

In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027.

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono però già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2026, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.

A partire dalle retribuzioni e pensioni di gennaio 2026, in sede di effettuazione delle ritenute, i sostituti d'imposta devono quindi applicare la nuova aliquota del 33%, anche se, in considerazione dei tempi tecnici necessari per gli adeguamenti informatici e amministrativi, la novità potrebbe diventare concretamente operativa nei mesi successivi, fatti salvi i necessari conguagli in relazione alle precedenti mensilità del 2026.

2. DETRAZIONI IRPEF PER ONERI - SPESE SOSTENUTE DALL'1.1.2026 - RIDUZIONE DI 440 EURO PER I POSSESSORI DI REDDITI SUPERIORI A 200.000 EURO

(ART. 1 L. 199/2025 comma 4)

Dal periodo d'imposta 2026, è prevista una riduzione di 440 euro dell'importo della detrazione d'imposta per determinati oneri detraibili in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro.

Oneri oggetto di riduzione

Mediante l'inserimento del co. 5-bis all'art. 16-ter del TUIR viene infatti previsto che, dall'anno 2026 (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027), dopo aver tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 15 co. 3-bis e 16-ter del TUIR, la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 co. 4, quinto periodo, del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.

Oneri esclusi dalla riduzione di 440 euro

La riduzione prevista dall'art. 16-ter co. 5-bis del TUIR riguarda esclusivamente gli oneri sopraelencati, motivo per cui non sono oggetto della riduzione, ad esempio:

- le detrazioni previste dall'art. 12 del TUIR, per familiari a carico;
- le detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR, per tipologie reddituali;
- le detrazioni previste dall'art. 16 del TUIR, per canoni di locazione;
- le detrazioni previste dall'art. 16-bis del TUIR, per interventi di recupero edilizio;
- le detrazioni previste da altre disposizioni in relazione agli interventi "edilizi", ad esempio:
  - la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. "ecobonus");
  - la detrazione per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. "sismabonus").

Determinazione del reddito complessivo

Ai fini dell'applicazione della riduzione di 440 euro, il reddito complessivo, determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR, deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Nel calcolo del reddito complessivo devono però essere ricompresi anche:

- i redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni";
- i redditi di lavoro autonomo o d'impresa assoggettati al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- le mance elargite dai clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate all'imposta sostitutiva del 5%;
- l'eccedenza di agevolazione ACE ancora utilizzabile.

Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, si deve tenere conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

Altre disposizioni di riduzione delle detrazioni d'imposta per oneri da applicare congiuntamente

Dal periodo d'imposta 2026, il calcolo dell'ammontare delle detrazioni fiscali spettanti si complicherà ulteriormente in quanto si dovrà tenere conto anche delle disposizioni recate dall'art. 16-ter del TUIR e dall'art. 15 co. 3-bis del TUIR che prevedono, rispettivamente:

- dall'1.1.2025, il riordino delle detrazioni per oneri per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie), mediante la previsione di un metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente;
- dall'1.1.2020, la parametrazione delle detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (salvo alcune eccezioni tra cui le spese sanitarie e gli interessi passivi sui mutui) al reddito complessivo superiore a 120.000 euro.

Le tre misure citate che ridimensionano gli oneri detraibili, tuttavia, non riguardano le medesime tipologie di spese.

3. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INCREMENTI CONTRATTUALI

(ART. 1 L. 199/2025 comma 7)

Viene introdotta, per il solo anno 2026, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali.

Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Ambito applicativo

L'imposta sostitutiva si applica sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall'1.1.2024 al 31.12.2026.

Condizioni

L'imposta sostitutiva sugli incrementi dei rinnovi contrattuali trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025.

Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso

Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

4. DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO E DELLE SOMME EROGATE SOTTO FORMA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

(ART. 1 L. 199/2025 comma 9)

Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità:

- riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 5% all'1% per gli anni 2026 e 2027;
- incremento del limite di importo complessivo entro cui è possibile applicare l'imposta sostitutiva;
- proroga per il 2026 dell'agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato.

Riduzione dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme riconosciute a titolo di partecipazione agli utili, ai sensi dell'art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, viene ridotta dal 5% all'1%.

Di conseguenza, viene modificato l'art. 1 co. 385 della L. 30.12.2024 n. 207, prevedendo che la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme a titolo di partecipazione agli utili trovi applicazione solo per il 2025 e non anche per gli anni 2026 e 2027.

Incremento del limite di detassazione

L'imposta sostitutiva dell'1% si applica per il 2026 e il 2027 entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.

Proroga dell'agevolazione per i dividendi

L'agevolazione fiscale contenuta nell'art. 6 co. 1, terzo periodo, della L. 76/2025 si applica anche nel 2026 (l'agevolazione era limitata, inizialmente, al solo anno 2025).

L'agevolazione prevede che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

5. IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TRATTAMENTO ACCESSORIO NEL SETTORE PRIVATO

(ART. 1 L. 199/2025 commi da 10 a 13)

Viene introdotta, per il solo anno 2026, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 15%, sul trattamento accessorio dei dipendenti del settore privato.

Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Ambito applicativo e modalità attuative

L'imposta sostitutiva viene applicata dal sostituto d'imposta del settore privato sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 1 co. 2 del D.lgs. 66/2003 e dei CCNL;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

L'imposta sostitutiva sul trattamento accessorio si applica ai lavoratori dipendenti con reddito annuo, nel 2025, non superiore a 40.000 euro, entro il limite di 1.500 euro di compensi.

6. BUONI PASTO ELETTRONICI - INCREMENTO ESENZIONE

(ART. 1 L. 199/2025 comma 14)

Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici.

Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

7. PRESUNZIONE DI IMPRENDITORIALITÀ DELLE LOCAZIONI BREVI

(*ART. 1 L. 199/2025 comma 17)*

Dal 2026, nel caso di locazione breve di più immobili (articolo 4, Dl 50/2017), il relativo reddito si presume percepito a seguito dell'esercizio di un'attività imprenditoriale a partire dal terzo immobile (e non più dal quinto; cfr. articolo 1, comma 595, L. 178/2020).

Locazioni brevi

Si ricorda che si definiscono locazioni brevi " *i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare".*

Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l'eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l'aliquota del 21%.

Presunzione di imprenditorialità

A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l'applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d'imposta, di un determinato numero di appartamenti.

Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d'impresa, ecc.

Dal periodo d'imposta 2026, la disciplina delle locazioni brevi sarà applicabile solo a chi concede in locazione, con contratti di durata breve, un massimo di due appartamenti.

In caso di tre o più appartamenti, scatterà la presunzione di attività imprenditoriale, con le relative conseguenze: obbligo di apertura della partita IVA, iscrizione alla previdenza, esclusione della cedolare secca e tassazione come reddito d'impresa.

Rapporto con le aliquote della cedolare secca

Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d'imposta 2026:

- chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;
- chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l'aliquota del 21% e all'altro dovrà applicare quella del 26%.

8. INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO - SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2026 - ALIQUOTE

(ART. 1 L. 199/2025 comma 22)

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa") ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l'anno 2026 le aliquote fissate per l'anno 2025.

Aliquota di detrazione "ordinaria" per le spese dal 2025 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell'art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026;
- al 30% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Aliquota di detrazione "maggiorata" per le spese dal 2025 al 2027

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell'art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

- al 50% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

9. ECOBONUS E SISMABONUS - SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2026 – ALIQUOTE

(ART. 1 L. 199/2025 comma 22)

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d. "ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. "sismabonus"), sono allineate al "bonus casa" con riguardo alle spese sostenute dall'1.1.2025.

L'"ecobonus" e il "sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.

10. BONUS MOBILI - PROROGA

(ART. 1 L. 199/2025 comma 22)

Viene prorogata anche per l'anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. "bonus mobili"), di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.

L'agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall'1.1.2025.

Limite massimo di spesa

In relazione alle spese sostenute dall'1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

11. CAUSA DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO

(ART. 1 L. 199/2025 comma 27)

Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non può essere applicato se, nell'anno precedente, sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente o assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR) superiori a 30.000 euro.

Per il 2025, tale limite era stato innalzato a **35.000 euro**; la Legge di Bilancio 2026 conferma questa soglia anche per il 2026.

Pertanto, per accedere o permanere nel regime forfetario nel 2026, occorre verificare i redditi percepiti nel 2025: se superano 35.000 euro, il regime non sarà applicabile.

12. CRIPTOVALUTE - IMPOSIZIONE AL 26% DEI REDDITI DA STABLECOINS

(ART. 1 L. 199/2025 comma 28)

Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. "stablecoins" denominate in euro.

Si interviene infatti sulle plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, le quali, dall'1.1.2026, sconteranno l'imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025.

La novità è rappresentata dall'applicazione dell'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.

Ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea.

Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

13. ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

(ART. 1 L. 199/2025 commi da 35 a 41)

Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Possono rientrare nell'agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.9.2026;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

Imposte indirette

Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

14. ROTTAMAZIONE DEI RUOLI - RIAPERTURA FINO AL 31.12.2023

(ART. 1 L. 199/2025 commi da 82 a 110)

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. "rottamazione-quinquies"), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:

- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
- da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione comporta però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.

L'Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.

Adesione alla rottamazione

La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall'Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026.

Gli importi saranno liquidati d'ufficio dall'Agente della Riscossione entro il 30.6.2026.

Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026.

Effetti della rottamazione

Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione. In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto:

- non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
- non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;
- i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati;
- il DURC può essere rilasciato;
- sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli.

Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.

Dilazione delle somme

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.

Il pagamento delle rate dovrà avvenire come di seguito:

- la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026;
- dalla quarta alla 51ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla 52ª alla 54ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035.

In caso di pagamento rateale, dall'1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.

Decadenza dalla rottamazione

La rottamazione decade se non viene pagata l'unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).

Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.

Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.

Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli.

Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. "rottamazione-ter" o "rottamazione-quater"), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova "rottamazione-quinquies", quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati. Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla "rottamazione-quinquies". Pertanto, i

debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.

Giudizi pendenti

Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti. Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata. Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

15. RITENUTA SULLE TRANSAZIONI COMMERCIALI TRA IMPRESE (DAL 2028)

(ART. 1 L. 199/2025 commi da 112 a 115)

Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell'esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La ritenuta di acconto dovrà essere operata all'atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall'applicazione della ritenuta.

Soggetti esclusi

La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:

- risultano aver aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024;
- si trovano in regime di adempimento collaborativo (artt. 3-7 del D.Lgs. 128/2015).

La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d'acconto dell'11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 78/2010; si tratta, in particolare, dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta.

Misura della ritenuta

La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa deve essere operata con l'aliquota:

- dello 0,5% per il 2028;
- dell'1% a decorrere dal 2029.

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative relative all'applicazione della nuova ritenuta saranno stabilite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

16. DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI - ABBASSAMENTO DELLA SOGLIA DA 100.000 A 50.000 EURO

((ART. 1 L. 199/2025 comma 116)

A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d'imposta.

La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.

La limitazione opera anche per l'eccedenza di eventuali crediti spettanti rispetto ai debiti iscritti a ruolo, mentre non opera in presenza di dilazioni in essere o di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli.

Decorrenza

La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall'1.1.2026 (bisogna fare riferimento all'esecuzione della delega di pagamento).

17. DATI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA - UTILIZZO AI FINI DEL PIGNORAMENTO

(ART. 1 L. 199/2025 commi 117-118)

Si stabilisce che sono messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate-Riscossione i dati dei corrispettivi risultanti dal sistema della fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture, emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo, così da consentire all'agente della Riscossione di svolgere attività di analisi più mirate per l'avvio di procedure esecutive presso terzi.

Così, l'agente della Riscossione potrà operare un pignoramento quando riceve i dati relativi all'ammontare di quanto è stato fatturato ad uno stesso cessionario/committente. Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento.

18. NUOVA ALIQUOTA PER LA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI

(ART. 1 L. 199/2025 comma 144)

Viene ulteriormente incrementata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all'art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%.

Resta invariata al 18%, invece, l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.

Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe "a regime" a partire dall'1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe.

Decorrenza

L'incremento dell'aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all'1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.

Valutazione di convenienza della rivalutazione

Il regime agevolato va valutato in funzione del risparmio d'imposta in caso di successiva cessione delle partecipazioni.

In merito, occorre evidenziare che:

- l'imposta sostitutiva per l'affrancamento è pari al 21% si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni (art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR);
- mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze finanziarie prevede un'aliquota del 26%.

Pertanto, il regime agevolato è conveniente se l'imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulta inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento (non si considera per semplicità il costo della perizia), ovvero quando:

21%*valore normale/di perizia < 26%*plusvalenza da cessione

Poiché il rapporto tra le aliquote è 0,8077 (21% / 26%), l'agevolazione conviene quando la plusvalenza supera l'80,77% del valore normale o di perizia della partecipazione.

19. CONTRIBUTI VERSATI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI - AUMENTO DEL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ

(ART. 1 L. 199/2025 commi 201-202)

Con decorrenza dal periodo d'imposta 2026, viene elevato da 5.164,57 euro a 5.300 euro il limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo Irpef per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (articolo 8, commi 4 e 6, Dlgs 252/2005). Modificate, al fine di coordinare le norme, anche le disposizioni per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006.

20. ADEGUAMENTO DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI AI NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO IRPEF - PROROGA DI UN ANNO DEL REGIME TRANSITORIO

(ART. 1 L. 199/2025 commi 649 e 651)

Viene prorogato al 2028 il regime transitorio, previsto per gli anni 2025, 2026 e 2027, in cui le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF differenziate sulla base dei precedenti quattro scaglioni di reddito IRPEF applicabili nel periodo d'imposta 2023, vale a dire:

- fino a 15.000 euro;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro.

Proroga del termine per l'approvazione delle addizionali comunali

Con riferimento all'anno d'imposta 2026, il termine per deliberare l'applicazione dei "vecchi" scaglioni di reddito IRPEF in relazione alle aliquote dell'addizionale comunale è prorogato al 15.4.2026.

Mancata approvazione delle modifiche

Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione ai "nuovi" (o "vecchi") scaglioni di reddito IRPEF, per gli anni d'imposta 2025, 2026, 2027 e 2028 l'addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

21. BLOCCO DEI PAGAMENTI DEI PROFESSIONISTI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ELIMINAZIONE LIMITE DI € 5.000

(ART. 1 L. 199/2025 comma 725)

Ai sensi dell'articolo 48-bis, Dpr 602/1973, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, dovevano verificare presso l'agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risultava moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro.

Con la presente legge di Bilancio viene ora stabilito che, a decorrere dai pagamenti che andrebbero disposti a partire dal 15 giugno 2026, viene meno la soglia di 5.000 euro sia per quanto riguarda l'entità del pagamento da sospendere sia per quanto riguarda l'entità del carico iscritto a ruolo.

In sostanza, per le somme dovute ai professionisti (di cui all'articolo 54 del Tuir e non anche per gli altri compensi di lavoro autonomo di cui al precedente articolo 53) viene meno il limite quantitativo minimo per quanto riguarda il carico iscritto a ruolo che legittima la procedura di blocco del pagamento e il successivo pignoramento presso terzi.

Pertanto, anche per importi inferiori alla suddetta soglia, le Amministrazioni pubbliche hanno il divieto di pagare i liberi professionisti (nuovo comma 1-ter del citato articolo 48-bis), per l'attività professionale svolta, per le somme dovute (anche diverse da quelle di natura tributaria), comprensive di interessi di mora e di spese esecutive.

Decorrenza

Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026.

ALTRE NOVITA' – Disposizioni correttive e integrative della riforma fiscale (D.Lgs. 192 del 18.12.2025)

Nella Gazzetta Ufficiale del 19.12.2025 n. 294 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 192/2025 con cui sono state apportate numerose modifiche ed integrazioni alle disposizioni e ai decreti legislativi emanati in attuazione della riforma fiscale di cui alla legge delega 9.8.2023 n. 111.

- **Trattamento fiscale dei familiari a carico - Estensione della "clausola di salvaguardia" ai familiari diversi dai figli**

(ART. 1 D.Lgs. 192/2025)

Viene modificato il comma 4-ter dell'art. 12 del TUIR relativo al trattamento fiscale dei familiari a carico, con l'obiettivo di estendere la cosiddetta *clausola di salvaguardia* anche ai familiari diversi dai figli.

Il nuovo comma 4-ter dell'art. 12 stabilisce che quando le disposizioni fiscali fanno riferimento ai soggetti indicati nel medesimo articolo, essi devono essere considerati tali anche se non spetta più alcuna detrazione per carichi di famiglia. In particolare, rientrano in questa categoria:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi, affidati o affiliati, nonché i figli conviventi del solo coniuge deceduto;
- le altre persone elencate nell'art. 433 c.c. (ad es. genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri) che convivono con il contribuente o che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Viene inoltre precisato che, qualora le norme richiamino anche le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 12 — cioè quando si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico — devono essere considerati tali i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti previsti: 4.000 euro per i figli fino a 24 anni e 2.840,51 euro per gli altri familiari.

In sostanza, la *clausola di salvaguardia*, già prevista per i figli ai fini dell'applicazione di altre disposizioni fiscali (ad esempio in materia di deduzioni e detrazioni per oneri, o di welfare aziendale), viene ora estesa a tutti i familiari che in precedenza davano diritto alle detrazioni per carichi di famiglia, anche se tali detrazioni sono state abolite dalla legge di bilancio 2025.

Decorrenza

Le disposizioni del nuovo comma 4-ter dell'art. 12 del TUIR si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 20.12.2025, quindi dal periodo d'imposta 2025, in pratica con effetto retroattivo dall'1.1.2025.

Un cordiale saluto

ENDEVO ADVISORY FIRM